

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 71 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MEDICINA E CHIURURGIA D'URGENZA ED
ACCETTAZIONE PRESSO I P.S. DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI
FROSINONE
PER LA DURATA DI 24 MESI**

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone, di seguito "Amministrazione contraente", per la durata di 24 mesi, per un monte ore stimato pari a 49.300/annuo, da distribuirsi tra i 4 P.S. aziendali, secondo necessità, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 8.183.800,00.

Ai sensi della normativa vigente, la procedura è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario.

Si procederà all'affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La fornitura di che trattasi è compresa in un unico lotto in quanto l'espletamento del servizio deve essere assicurato da un solo Operatore al fine di agevolare una rapida e corretta esecuzione dei dettami organizzativi dei vari presidi.

Le attività previste attengono alla guardia attiva a supporto del servizio di pronto soccorso presso ciascun presidio al fine di garantire le prestazioni mediche necessarie per qualunque codice di accesso dell'utenza e in particolare all'inquadramento diagnostico e al trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti secondo le priorità assegnate dal Triage ed i protocolli vigenti.

I turni richiesti sono:

Lotto	Presidi	Turni	Copertura
Unico	P.U. Frosinone/Alatri P.O. Sora P.O. Cassino	Secondo normativa vigente	Copertura sulle 24 ore

Si precisa che l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'Aggiudicatario ed il personale che presta Servizio dipende esclusivamente dal Responsabile indicato in offerta dall'Operatore Economico, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione ma con la necessaria supervisione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, con il quale il Responsabile medico/Coordiatore deve interfacciarsi.

ART. 2 Durata dell'appalto

La durata della fornitura è pari a 24 mesi, ai sensi dell'art. 10, comma 5-ter, del Decreto-Legge n. 34 del 30/03/2023, convertito nella legge n. 56 del 26/05/2023, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio attestata dal DEC.

Periodo di prova

Il servizio verrà inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 2 mesi ed il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento dello stesso. La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova verrà data all'Aggiudicatario entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di prova stesso, con un preavviso di cessazione di almeno 30 giorni solari.

Qualora l'Aggiudicatario non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto della presente procedura, con autonomo contratto annuale alle Ditte in graduatoria chiedendone la disponibilità a partire dalla seconda e con affidamento a titolo di prova con le modalità previste nel presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda addebiterà all'assegnatario, quale penale, l'eventuale maggior onere economico sopportato ricorrendo ad altro operatore in graduatoria per un periodo massimo di sei mesi dalla risoluzione con soddisfazione del debito dapprima sulla cauzione definitiva prestata e salvo ristoro di ulteriori danni rilevati durante il periodo di prova.

Verrà, inoltre, applicata la penale di € 1.000,00 per i disagi arrecati all'Amministrazione e per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie.

Allo scadere del periodo di prova, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) trasmetterà tempestivamente al RUP di gara una relazione sull'idoneità o inidoneità del servizio reso. Il periodo di prova potrà essere discrezionalmente prorogato per due mesi dal DEC.

Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC.

ART. 3 Volume di attività e valore stimato dell'appalto

Il servizio oggetto del presente appalto è inserito nell'ambito dell'organizzazione del pronto soccorso dei Presidi Ospedalieri di Frosinone/Alatri, di Sora e di Cassino.

Il fabbisogno annuale di ore di servizio è stimato in n. di 49.300.

La base d'asta è pari ad 83 euro/ora, così per un importo totale biennale a base d'asta pari ad € 8.183.800,00 IVA esente.

Il quantitativo di ore individuato nel fabbisogno annuale potrà subire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto a quello aggiudicato.

ART. 4 Avvio, programmazione turni ed espletamento del servizio

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Azienda Sanitaria di Frosinone.

L'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e subordinata all'esito positivo del periodo di prova.

Le prestazioni richieste consistono nell'espletamento di turni da parte di Dirigenti Medici della durata di 6h e/o 12h presso i vari reparti di Emergenza-Urgenza dell'Asl di Frosinone e delle varie sedi ad essa collegate.

Nei Pronto Soccorso dovranno gestire tutte le tipologie di codice.

L'esecuzione dell'attività dovrà avvenire sotto l'esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico con autonomia e organizzazione di mezzi e manodopera.

Durante il turno di guardia (diurno/notturno) il medico dovrà essere in grado di gestire in totale autonomia l'attività di emergenza/urgenza.

Nel caso in cui si verificassero necessità diverse da quelle sopra indicate, l'Operatore economico dovrà garantire gli eventuali interventi richiesti anche con orari diversi da quelli indicati.

L'O.E. dovrà attenersi scrupolosamente alle esigenze che di volta in volta verranno rappresentate dalla stazione appaltante.

Per la realizzazione del servizio l'O.E. dovrà garantire le prestazioni di guardia attiva in tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00, mediante l'impiego di personale medico autonomo.

Il servizio richiesto settimanalmente deve essere garantito da un numero di professionisti tale da non superare i limiti normativi previsti in termini di impegno orario massimo e di riposi.

In particolare:

- ✓ il servizio dovrà essere svolto da personale medico con i requisiti richiesti, in turni di lavoro atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del medico stesso, secondo la normativa vigente in materia;
- ✓ il singolo medico non può effettuare più di due turni consecutivi di 12 ore cadauno, alternati con turni di riposo di almeno 11 ore, secondo la normativa vigente in materia, anche quando lo stesso medico sia impegnato presso altre strutture sanitarie. La vigilanza, su questo aspetto, spetta al DEC, che si riserverà la facoltà di effettuare le opportune verifiche, anche tramite dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con le quali, il singolo medico, dichiara di non aver prestato servizio presso altre strutture sanitarie nelle ore antecedenti al turno.

Il personale medico impiegato svolgerà la propria attività attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali della ASL di Frosinone, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative all'attività di emergenza/urgenza.

L'O.E. dovrà gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Aggiudicataria possono essere considerati legati da alcun rapporto,

anche di lavoro, con l'Azienda.

Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

A tal fine, per lo svolgimento del servizio l'O.E. deve individuare un Coordinatore Medico/Responsabile del Servizio che garantisca l'organizzazione dell'attività e quale interfaccia con il DEC, con potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Coordinatore Medico/Responsabile Del Servizio

Il Coordinatore Medico/Responsabile del Servizio dovrà coordinare, in piena autonomia gestionale, l'intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto di appalto.

Egli costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio, si rapporterà con il DEC e/o RUP per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo. A tal fine dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dalla ASL per il controllo sull'andamento dei servizi.

Pertanto, per lo svolgimento del Servizio l'Aggiudicatario deve individuare un Coordinatore Medico che garantisca l'organizzazione dell'attività e quale interfaccia con il Responsabile individuato dall'Azienda per il Presidio Ospedaliero interessato, con potere decisionale e gestionale al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

Il Coordinatore dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dall'Aggiudicatario;
- garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- partecipare ai gruppi di lavoro aziendali inerenti percorsi, PDTA e protocolli che comprendano ad ogni titolo le attività del P.S.;
- assicurare la presenza dei Dirigenti negli audit di rischio clinico, la cui presenza è obbligatoria qualora coinvolti;
- gestire e coordinare i turni del personale ed inviare la programmazione al Responsabile individuato dall'Azienda secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente nei casi di estrema urgenza (imprevisti occorsi da giustificare), allo scopo di evitare qualsiasi interruzione di servizio, con

comunicazione immediata al DEC;

- provvedere tempestivamente alla sostituzione dei professionisti programmati, su richiesta dell'Azienda per motivate esigenze;
- controllare l'operato dei lavoratori e di interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;
- essere rintracciabile h 24, 7 giorni su 7, mediante telefono cellulare messo a disposizione dall'Aggiudicatario. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Azienda prima dell'avvio del Servizio.

Il Coordinatore avrà altresì il compito di produrre, a fine mese, la scheda riepilogativa dei turni/rendicontazione delle prestazioni erogate da sottoporre al DEC per la validazione ai fini della fatturazione.

Profili di Responsabilità dell'affidatario

È a carico della Società Esecutrice la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. L'Operatore Economico solleva l'Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione del servizio e dal mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.

E' fatto obbligo per l'affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Asl di Frosinone, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore del personale e dei mezzi impiegati per il servizio.

La società affidataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei Presidi/locali di questa Azienda, per fatti o attività connesse all'esecuzione delle prestazioni indicate.

La società affidataria, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa Asl o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in contratto, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Asl stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta affidataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non

osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Asl di Frosinone, per opera del DEC, in questo caso saranno impegnative per la società affidataria.

In qualsiasi momento l'Asl di Frosinone può richiedere l'allontanamento del personale giudicato non idoneo, che la ditta dovrà prontamente sostituire.

Il rapporto di lavoro che si costituirà, fra questa ASL e l'Operatore Economico, ha connotazione esclusiva di fornitura in appalto di servizi sanitari.

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Asl di Frosinone ed il personale addetto all'espletamento del servizio appaltato, che lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna di avvalersi di proprio personale regolarmente assunto ovvero di rapporti libero professionali, ovvero di entrambe le tipologie, in ogni caso assumendosene la responsabilità.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore economico che è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'Asl di Frosinone.

La formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 è a carico della ditta affidataria, che dovrà rendicontare tale adempimento. L'Asl di Frosinone è da ritenersi pertanto estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'affidatario ed il personale dipendente.

Prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà fornire all'Asl di Frosinone l'elenco nominativo del personale addetto al servizio (completo di mail, C.I. e CF, curriculum vitae in formato europeo sottoscritto).

Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere comunicate tempestivamente al DEC.

L'Operatore Economico affidatario garantirà la qualità del servizio e si impegnerà a:

- svolgere il servizio a “regola d’arte”;
- rispettare tutti i protocolli ed i percorsi diagnostico terapeutici aziendali in essere e tutte le procedure di sicurezza che la U.O.C. destinataria del Servizio di copertura turni si farà carico di condividere

- garantire, nell'esecuzione contrattuale, personale qualificato e/o specializzato di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti;
- garantire la qualità e sicurezza dell'assistenza ai pazienti;
- garantire le procedure relative alla corretta conservazione/gestione/utilizzo/somministrazione dei farmaci, dei dispositivi medici, delle attrezzature;

La società esecutrice sarà tenuta inoltre al rispetto dell'attuale normativa sull'orario di lavoro dei dirigenti medici, così come previsto dal D.Lgs.66/2003 e s.m.i.. La ditta affidataria è obbligata a garantire la copertura dei turni calendarizzati dall'Azienda.

Data la natura di “pubblica utilità” del servizio in oggetto, la ditta affidataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Asl di Frosinone potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero all'affidamento dei turni ad altro operatore economico. In caso di scioperi generali di categoria, l'Operatore Economico dovrà provvedere, tramite avviso scritto in tempo utile, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Operatore Economico è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in accordo quadro attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'Appaltatore mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 e 335 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Qualora l'Appaltatore sospendesse il servizio l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce

inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

Aspetti gestionali

L'O.E. dovrà assicurare l'esecuzione del servizio garantendo:

- L'articolazione dei turni e la presenza del personale in ciascuna fascia oraria, il quale dovrà osservare e rispettare la puntualità degli orari di servizio;
- La fornitura, per ciascun professionista, di una divisa decorosa e pulita, diversa da quelle in dotazione in ASL, con ben visibile il cartellino con nome, qualifica e indicazione della impresa aggiudicataria;
- La dotazione di dispositivi individuali di protezione (guanti, maschere, sovra-camici, calzature e quant'altro necessario) conformi alle norme di igiene e sicurezza del lavoro;
- Il lavaggio degli indumenti di lavoro del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi conforme alle disposizioni normative in materia e comunque con uno standard non inferiore a quello applicato per le divise del personale dipendente delle ASL in cui si opera;
- La stabilità dell'equipe professionale con limitazione del turn over, l'operatore economico dovrà presentare apposito piano organizzativo descrittivo, da cui derivi l'effettiva e costante presenza del personale senza alcuna soluzione di continuità, con predisposizione di un adeguato meccanismo di sostituzioni per ferie, malattie, congedi in generale tali da non comportare alcuna riduzione del contingente di personale preposto.

Suddetti oneri relativi all'esecuzione del servizio sono interamente a carico del fornitore.

Il Fornitore, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere le suddette attività nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Comportamento e doveri del Personale impiegato nel servizio

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Aggiudicatario per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria e il suo personale dovranno osservare scrupolosamente le seguenti regole:

- mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio e la più assoluta riservatezza sui pazienti, documenti, informazioni ed altro materiale acquisite durante lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli altri operatori sanitari e agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede;
- mantenere un comportamento in linea con quanto stabilito dalle norme di sicurezza e di igiene del lavoro;
- attenersi alle disposizioni impartite dal DEC o da un suo delegato;
- utilizzare gli strumenti di lavoro informatici in uso (programma di Pronto Soccorso, ecc.) e la documentazione sanitaria prescritta;
- attenersi alle regole e direttive aziendali (procedure, regole, ecc.); e) non prendere ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;

Il personale impiegato, pur non avendo alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'ASL, dovrà comunque garantire un corretto comportamento, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato tecnico prestazionale, nonché tutte le disposizioni imposte dall'ASL.

Il personale addetto ai servizi, di cui al presente capitolato tecnico prestazionale, dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dai turni richiesti. Al termine del turno il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

L'aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti ed è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'ASL, per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Il personale impiegato si impegna ad attenersi:

- a tutte le procedure aziendali della ASL di riferimento di carattere generale e specifiche ivi compreso il codice di comportamento aziendale;

- alle regole di condotta aziendale, organizzative e agli indirizzi clinici dettati dal Direttore Sanitario del P.O. di riferimento;
- alle procedure assistenziali basate sulle linee guida ed ai protocolli assistenziali previsti in ordine alle prestazioni da erogare.

Il DEC, e/o il suo assistente, vigileranno sulla correttezza dei comportamenti clinici, etico-deontologici del personale dedicato nonché la loro aderenza al codice di comportamento aziendale e si riservano il diritto di verificare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'aggiudicataria, anche mediante verifiche durante l'orario di servizio. Vigileranno, inoltre, sulle modalità e sulla appropriatezza clinica dei professionisti impiegati in base ai compiti affidati. In caso di non aderenza di uno o più professionisti, ovvero in caso di violazioni o condotte ritenute non adeguate, dovranno essere sostituiti da altro personale con idonei requisiti da sottoporre ad autorizzazione preventiva da parte dell'ASL.

Modalità di programmazione dei turni

Il DEC, entro il 10 del mese, invierà la richiesta di copertura turni all'aggiudicatario per il mese successivo; entro due giorni lavorativi dalla richiesta del DEC l'aggiudicatario dovrà confermare la propria disponibilità.

Entro il 20 di ogni mese dovrà essere confermata la turnistica per il mese successivo.

Obiettivi assegnati

Il DEC vigilerà sul raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione attesi, così come in tabella dettagliati:

OBIETTIVI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PRONTO SOCCORSO ASL FROSINONE (Fonte dei dati: GIPSEWEB)

TEMPI VISITA MEDICA	
ROSSO - Cod. 1	
<i>attesa <= 0 nel 100% pazienti (è consentita la registrazione posticipata per assicurare le cure)</i>	
Cod. 2	
<i>STANDARD attesa <=15 min nel 95% dei pazienti</i>	

Cod. 3
<i>STANDARD attesa <= 60 min nel 90% dei pazienti</i>
Cod. 4
<i>STANDARD attesa <= 120 min nel 90% dei pazienti</i>

TEMPI VISITA ATTESA RICOVERO

Tempi che intercorrono tra il Triage medico, cioè il momento in cui il Medico prende in carico il paziente per raccogliere l'anamnesi ed avviare l'iter diagnostico terapeutico, e la dimissione dal P.S. in caso di esito "ricovero in reparto di degenza", rapportato al numero degli accessi in PS che hanno esito "ricovero".

Si richiede la collaborazione al raggiungimento dell'obiettivo, nel suo insieme di pertinenza di più soggetti aziendali

<= 480 minuti = 100%

tra 480 minuti e 720 minuti (compresi) = 75%

tra 720 minuti e 1440 minuti (compresi) = 50%

>1440 minuti = 0%

PERCENTUALE RICOVERI/TRASFERIMENTI PAZIENTI ARES 118

<=25%

PERCENTUALE RICOVERI/TRASFERIMENTI PAZIENTI NON ARES 118

<=14%

PERCENTUALE NON RISPONDE A CHIAMATA

<= 4%

PERCENTUALE NON RISPONDE SI ALLONTANA SPONTANEAMENTE

<= 4%

PERCENTUALE PAZIENTI OBI CON PERMANENZA >44 ORE

<= 5% del totale dei pazienti inseriti in OBI

E' compito specifico dell'aggiudicatario garantire il raggiungimento ed il mantenimento di tali obiettivi di riqualificazione.

ART. 5 Locali, apparecchiature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio

I servizi in oggetto dovranno essere svolti presso i locali Aziendali di ciascun Presidio, utilizzando le apparecchiature e l'infrastruttura che sarà messa a disposizione dall'Azienda.

Sarà tuttavia obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria, garantire la corretta fruizione e l'idoneo utilizzo di quanto sopra indicato, secondo le regole di ordinaria diligenza e secondo la corretta destinazione d'uso del bene, risultandone pertanto direttamente responsabile nell'utilizzo.

L'Azienda metterà a disposizione della ditta, per il periodo di vigenza contrattuale, oltre agli spazi succitati, gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo, le attrezzature ed il materiale necessario all'erogazione delle attività di cui si tratta, nonché, in base alle necessità cliniche, le altre aree delle UUOO secondo la loro funzione dedicata in base a quanto stabilito dagli standard Aziendali e nei protocolli delle UUOO.

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'Azienda mette a disposizione della Ditta altresì, nel loro stato attuale e gratuitamente le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici necessari, secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali.

In sede di stipula del contratto verranno comunicate alla ditta le relative istruzioni operative, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature.

La ditta dovrà garantire con oneri a carico della stessa, la formazione del proprio personale impiegato nei servizi di cui si tratta anche in merito all'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione.

Dovranno essere prodotte relative dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della

formazione del personale messo a disposizione per il servizio come indicato nel presente documento.

L'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile o l'utilizzo delle attrezzature.

ART. 6 Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale proposti in sede di gara, idonei al raggiungimento degli standard di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.

I professionisti impiegati dovranno utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso nell'ASL e/o forniti dalla Regione/Ministero. La dotazione software e hardware viene garantita dall'ASL di Frosinone. Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale. L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato, senza che l'Azienda ne abbia alcun danno o disservizio.

L'aggiudicatario, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche e minime inderogabili di seguito riportate, a titolo indicativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio.

Accettazione dei pazienti registrati in Triage. Il medico dovrà svolgere le attività inerenti alla professione e in particolare l'inquadramento diagnostico e trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti al pronto soccorso secondo la priorità assegnata dal Triage e i protocolli vigenti.

Produzione di adeguata documentazione clinica nei format previsti dall'Azienda attraverso il software dedicato ovvero il verbale di Pronto Soccorso completo nella sua interezza delle valutazioni e rivalutazioni cliniche, delle prestazioni e delle consulenze effettuate durante la presa in carico.

Produzione delle certificazioni d'obbligo previste per legge (a titolo di esempio, certificati INPS, INAIL, segnalazioni di malattie infettive, ...).

Medicalizzazione di missioni primarie e secondarie nel Servizio di Emergenza e Urgenza per l'area di competenza del 118 nel rispetto dei protocolli esistenti ed in particolare dei percorsi di rete per le patologie tempo dipendenti (per es. trauma maggiore, stroke, sindrome coronarica acuta).

Medicalizzazione di trasferimenti emergenti/urgenti secondari secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e dai protocolli Aziendali

ART. 7 Personale

L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. La Ditta dovrà eseguire i servizi oggetto del presente appalto con personale medico proprio, in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, ovvero – qualora sia stata conseguita all'estero – corredata da idoneo riconoscimento a tutti gli effetti al fine del legittimo svolgimento della professione medica anche in Italia;
- abilitazione all'esercizio della professione medica con iscrizione nell'apposito albo, ai sensi della vigente normativa;

- Qualifica professionale comprendente in alternativa:
 - o specializzazione in Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza o specializzazione equivalente/affine;
 - o Medici in formazione specialistica di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza o specializzazione equivalente/affine: iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, in applicazione dell'art. 2-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in combinato disposto con il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi – con cui all'art. 4, comma 3, modificativo dell'articolo 1, comma 268, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto l'applicazione dell'istituto fino al 31/12/2025;
 - o Medici in quiescenza in possesso dei requisiti, con incarico di durata non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto con l'art. 36, comma 4-bis, che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma, 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 (termine modificato dall'art. 4, comma 12, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi).
 - o adeguata preparazione ed esperienza nel settore dell'urgenza-emergenza, da formalizzare con curriculum vitae che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla DGRV 1515/2015, e riporti la precedente esperienza professionale e la prestazione di servizi svolti presso altri Pronto Soccorsi o in corso di servizi attivi di Emergenza Territoriale.

Eventuali sostituzioni in corso d'opera potranno avvenire utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza professionali e previa autorizzazione dell'Azienda.

In sede di gara si richiede che la ditta fornisca il profilo professionale dei medici che permetta di valutare la reale esperienza professionale. In particolare, saranno valutate le esperienze che dovranno caratterizzare l'operatività dei medici di Pronto soccorso.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso, se non cittadino italiano, di una ottima conoscenza della lingua italiana.

L'Azienda si riserva di non accettare il personale medico messo a disposizione, in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

Sarà cura della Stazione appaltante procedere tramite verifiche sul casellario giudiziale e sui titoli accademici dichiarati dai Medici proposti per il servizio, prima di addivenire alla stipula del contratto.

I professionisti indicati dovranno essere vaccinati in base alla normativa vigente.

Il personale impiegato deve essere dotato di cartellino identificativo (conformemente alla normativa vigente) che resta a carico dell'Aggiudicatario e di un documento di identità personale.

Il servizio richiesto settimanalmente deve essere garantito da un numero di professionisti tale da non superare i limiti normativi previsti in termini di impegno orario massimo e di riposi. Pertanto, il servizio dovrà essere svolto da personale medico con i requisiti richiesti, in turni di lavoro atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del medico stesso, secondo la normativa vigente in materia. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente appalto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

L'Aggiudicatario dovrà gestire direttamente i professionisti impiegati nell'attività del servizio che non possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'Azienda Sanitaria di Frosinone; questi ultimi dovranno rispondere del loro operato al Coordinatore preposto dall'aggiudicatario alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

Inoltre l'appaltatore dovrà disporre che il proprio personale durante i turni:

- rispetti le norme di DPI intraospedaliero e i contenuti nonché le indicazioni riportate nelle procedure (protocolli aziendali) sia relativi all'area sanitaria che amministrativa che verranno illustrate dai referenti dell'Azienda prima dell'avvio del servizio;
- segnali al Coordinatore dell'Aggiudicatario le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e un linguaggio consono all'ambiente ospedaliero;
- non esca in divisa dall'ambito della struttura sanitaria;
- effettui, a fine turno, se necessario consegne strutturate.

Nello svolgimento del servizio da parte dei medici della Ditta Appaltatrice è fatto assoluto divieto di utilizzo del ricettario “rosso”.

La ditta dovrà assicurare, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale in ordine all'utilizzo delle apparecchiature ed infrastrutture messe a disposizione dell'Azienda, nonché la partecipazione a corsi di aggiornamento certificati previsti dalla DGR 1515/2015 (gestione avanzata delle vie aeree, interpretazione ECG, PHTLS o PTC, ALS o ACLS, ATLS, Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto, corso incidente maggiore).

La ditta dovrà altresì garantire, con costi a proprio carico, che il personale dalla stessa impiegato riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro così come previsto dal D.Lgs. del n. 81/2008 (es. formazione generale di 4 ore, formazione specifica di 12 ore, e antincendio per rischio alto.).

ART. 8 Oneri a carico della ditta appaltatrice

È a carico dell'Aggiudicatario l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda.

L'aggiudicatario deve garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati secondo il progetto tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall'Azienda, con particolare attenzione agli obiettivi strategici in merito alla presa in carico e tempi di gestione dei pazienti nonché appropriatezza medica in dimissione come previsto dalla normativa vigente.

La ditta dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'Azienda da ogni onere e responsabilità.

La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati all'Azienda per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni

danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'ASL la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in argomento attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'Aggiudicatario mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Aggiudicatario dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'Aggiudicatario sospendesse il servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto senza escludere l'applicazione di eventuali penali.

L'Aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio, preventivamente concordato, in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda; tale sospensione costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- osservare e far osservare ai professionisti impiegati il codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Frosinone;
- riferire tempestivamente all'ASL ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i;

Fatto salvo quanto specificato all'art. 7 circa le caratteristiche delle professionalità impiegate per l'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto a:

- Prima dell'avvio del servizio e ad ogni sostituzione, a comunicare al DEC l'elenco del personale (effettivi e/o sostituti) e produrre per ciascun professionista la polizza assicurativa, il Curriculum Vitae con i relativi dati anagrafici, il titolo di studio, i riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici e del CCNL se applicato.

Ogni aggiornamento dell'elenco, per nuova entrata in servizio e/o sostituzione da parte dell'aggiudicatario rispetto alla programmazione già concordata, dovrà avvenire tempestivamente e, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla presa in servizio del professionista con trasmissione della relativa documentazione.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo non abbia i requisiti richiesti, abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

In quest'ultimo caso, nel quale l'ASL non consideri il personale idoneo, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni. La richiesta di sostituzione avverrà sulla base della motivazione insindacabile del DEC.

L'Aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro CCNL successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

- assicurare la formazione del personale, sia prima dell'avvio del servizio, che durante il

contratto oltre che produrre le dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio;

- nominare un coordinatore del servizio, che avrà i compiti come precisati nel presente documento;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
- garantire che il personale rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio; in particolare, vista la tipologia di servizio reso, il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
- garantire che il personale mantenga un atteggiamento collaborativo e d'integrazione con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel caso. La *governance* e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all'aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro;
- garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
- garantire che il proprio personale si astenga dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti le persone utenti del servizio, delle quali sia venuto a conoscenza in occasione del proprio servizio;

ART. 9 Monitoraggio, controllo del servizio

L'Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed eventualmente indicato dall'Aggiudicatario al momento della presentazione dell'Offerta.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti dell'Azienda che, per ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio in parola.

Elementi di verifica

L'Amministrazione per mezzo dei suoi referenti, ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di controllo sull'esecuzione del Servizio sia in fase di avvio che nella successiva fase di esecuzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e fatte salve ulteriori elementi indicati in fase di presentazione dell'offerta, nella fase di **avvio** andranno verificati, i seguenti requisiti generali:

- ☐ l'effettivo inizio dell'attività entro il termine stabilito con la trasmissione della documentazione richiesta;
- ☐ l'individuazione e reperibilità del Coordinatore del servizio quale interfaccia con l'Azienda;
- ☐ eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

Durante la fase di **esecuzione** saranno oggetto di monitoraggio i contenuti del servizio fissati nel presente documento e in particolare i seguenti requisiti generali:

- ☐ esecuzione della prestazione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità organizzative previste tra le parti (orario, mansioni, tipologia di personale impiegato, rispetto degli obiettivi assegnati, ecc...);
- ☐ invio delle comunicazioni relative al personale impiegato nei tempi stabiliti (cambi turni, cambi del personale inizialmente comunicato);
- ☐ trasmissione entro i termini fissati della programmazione turni;
- ☐ presentazione della Rendicontazione al termine di ogni mese di svolgimento dell'attività;
- ☐ rispetto della normativa sulla presa in carico e tempi complessivi di gestione degli utenti e comunque in linea con quella dell'unità operativa;
- ☐ rispetto della normativa regionale sulla appropriatezza medica in dimissione e comunque in linea con quella dell'unità operativa. La Ditta si impegna ad adempiere al raggiungimento di ulteriori obiettivi strategici assegnati all'ASL, i cui indici di

monitoraggio verranno comunicati tempestivamente.

ART. 10 Inadempimenti e penali

Qualora dalle attività di monitoraggio e controllo pianificate in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di “non conformità” si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

Qualora l'aggiudicatario, non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l’esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l’ASL potrà applicare nei confronti dell’Aggiudicataria le penalità sotto riportate per ogni contestazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali:

Mancato avvio del servizio entro i termini concordati tra le parti

In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti. In tal caso l’Azienda si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati

Le soglie di accettabilità dell’esecuzione del servizio così come definite al precedente punto 4 quali obiettivi di riqualificazione dei P.S. relativamente alla gestione dei codici 2, 3 e 4 in merito agli standard di attesa, costituiscono obbligo imprescindibile dell’aggiudicatario.

Nel dettaglio si ritengono non raggiunti i risultati nei seguenti casi:

Codice 2 - se la percentuale dei pazienti presi in carico dal medico entro 15 minuti (valore medio mensile) è <85%;

Codice 3 - se la percentuale pazienti presi in carico dal medico entro 60 minuti (valore medio mensile) è <80%;

Codice 4 - se la percentuale pazienti presi in carico dal medico entro 120 minuti (valore medio mensile) è <75%.

Tempi visita attesa ricovero: se il valore medio mensile del tempo per la collocazione nel campo "destinazione" di GIPSE dei pazienti con esito "ricovero in reparto di degenza" o "trasferimento per mancanza di posto letto" (esclusi pazienti OBI) è > 480 minuti

Percentuale Ricoveri e Trasferimenti Pazienti Ares 118: se la percentuale dei pazienti ricoverati o trasferiti per carenza di posto letto che accedono in P.S. tramite ARES 118 (valore medio mensile) è >35,5%

Percentuale ricoveri/trasferimenti pazienti non ARES 118: se la percentuale dei pazienti ricoverati o trasferiti per carenza di posto letto che accedono in P.S. tramite mezzo proprio (valore medio mensile) è >16%

Percentuale non risponde a chiamata: se la percentuale di pazienti che non risponde a chiamata è >6% degli accessi di P.S.

Percentuale non risponde si allontana spontaneamente: se la percentuale di pazienti che si allontana spontaneamente è >6% degli accessi

Percentuale pazienti obi con permanenza >44 ore dal triage: se la percentuale di pazienti che permane in OBI più di 44 ore dal triage è >7% del totale dei pazienti inseriti in OBI

E' tollerato il temporaneo mancato raggiungimento e/o il mancato mantenimento di tali soglie nel corso dell'esecuzione del contratto esclusivamente per n. 2 mesi per ciascuna delle due frazioni da 12 mesi di cui si compone il contratto. Qualora tale inadempimento interessi anche un terzo mese, in assenza di giustificazioni accolte dall'Azienda, sarà applicata la penale di € 8.000,00, per il quarto mese la penale è di € 12.000,00 e per il quinto la penale è di € 15.000,00. Nel caso di ulteriore protrarsi dell'inadempimento la Stazione appaltante valuterà la risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel presente documento, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso, sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.

Mancato invio scheda riepilogativa dei turni

Si intende la mancata presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell'attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal DEC; in tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 200,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data concordata (es. entro il giorno 5 del mese successivo a quello di rendicontazione).

Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante. In tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 200,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo. In particolare, se tali segnalazioni sono riconducibili al mancato rispetto di protocolli applicati ai pazienti per cause riconducibili all'operatore, la penale sarà applicata se riferita ad un numero di pazienti superiore al 5%, percentuale calcolata sul numero di accessi mensili.

Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della *privacy*

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo. Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Mancata comunicazione e reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata indicazione, in fase di avvio e mancata reperibilità in fase di esecuzione del servizio effettuate dal personale dell'Azienda per ogni giorno del servizio.

Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad euro 500,00, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo.

Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Mancata sostituzione del personale

Per la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini indicati nel capitolato speciale o rispetto a quelli offerti, sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.

Mancato rispetto della normativa relativa alla presa in carico e gestione utenti

In caso di inosservanza della normativa sulla presa in carico e sui tempi complessivi di gestione degli utenti e comunque in linea con quella dell'unità operativa, si procederà con l'applicazione di una penale pari ad euro 250,00 per ogni rilevazione effettuata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.

Mancato rispetto della normativa sulla appropriatezza medica in dimissione

In caso di inosservanza della normativa sulla appropriatezza medica in dimissione e comunque in linea con quella dell'unità operativa, si procederà con l'applicazione di una penale pari a euro 200,00 per ogni rilevazione effettuata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.

A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore

dell'Esecuzione del Contratto, il R.U.P. contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ASL deciderà sull'applicazione della penale.

Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'Appaltatore, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'Appaltatore avesse in corso con l'ASL;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 11 Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà procedere alla risoluzione o al recesso del contratto nei seguenti casi:

- ☐ in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e in base ad altre previsioni normative;

- ☐ per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente, per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
- ☐ in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Aggiudicatario secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463);
- ☐ in caso di ingiustificato turno vacante senza copertura del turno concordato (per almeno due volte);

La risoluzione si applica, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta e verrà valutata l'applicazione di oneri e spese a carico dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- ☐ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- ☐ nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- ☐ in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
- ☐ qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura;
- ☐ emanazione, nei confronti dell'affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956,
- ☐ n. 1423 ed agli art. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- ☐ nei casi di cessione di contratto non autorizzato dal committente;
- ☐ mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- ☐ sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente capitolato;

- ☐ gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di espletamento del servizio, non eliminate a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, nel periodo di affidamento, l'applicazione di almeno tre penalità;
- ☐ Nel caso in cui la gravità anche di una sola violazione costituisca giusta causa di risoluzione;
- ☐ interruzione del servizio;
- ☐ mancata stipulazione o pagamento del premio relativo alle coperture assicurative previste dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato e di detta risoluzione verrà data notizia con PEC all'Impresa aggiudicataria del servizio e con effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa il servizio, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l'Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

In caso di sostituzione dell'esecutore per risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che il committente non abbia provveduto ad assegnare ad altro operatore economico e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice civile. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, mediante l'invio di apposita nota PEC, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di interruzione, ai sensi dell'art. 1353 del c.c. e dell'art. 21 sexties della L. 241/90 e s.m. e i. e con gli effetti dell'art. 1373, 2° comma del c.c., nei seguenti casi:

- formale aggiudicazione (con provvedimento del Direttore Generale) di una gara regionale centralizzata, ovvero a seguito di altra iniziativa attivata da un Soggetto Aggregatore (es. CONSIP) alle quali l'Azienda ha l'obbligo di aderire;
- dovesse rendersi indipendente nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario o per provvedimento riorganizzativo dello stesso;

In tutte le ipotesi sopra previste, la risoluzione non si estenderà in ogni caso alle prestazioni già eseguite ed a fronte di tali recessi anticipati non sarà dovuto alcun corrispettivo alla Ditta.

Per altre cause di risoluzione si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni generali del contratto.

ART. 12 Garanzie assicurative

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio del contratto derivante dal presente capitolato, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione del servizio.

L'aggiudicataria risponde di tutti i sinistri accaduti durante il periodo del servizio inclusa l'attività medico-sanitaria.

Inoltre, l'Aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

È obbligo del prestatore del servizio stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della presente procedura di gara, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro), riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto del servizio in argomento con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per la garanzia RCT, con il limite di € 6.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato per la garanzia RCO, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La polizza dovrà:

- ☐ prevedere la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASL, al personale dell'ASL ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle attività del servizio nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e degli obblighi, nessuno escluso, derivanti dalla gestione del servizio;
- ☐ annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative

eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente capitolato, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle relative attività;*[in caso di RTI ogni Società facente parte del raggruppamento presenterà la sua polizza]*

- ☐ che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Capitolato, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benestare dell'ASL, a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'ASL, nel qual caso la stessa avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

È fatto altresì obbligo per i professionisti di dotarsi di idonea polizza assicurativa RC professionale con massimale unico e per sinistro di € 1.500.000,00.

ART. 13 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara il costo per la sicurezza del presente Capitolato da rischi di interferenza è pari a zero.

E' stato redatto il DUVRI ma l'Azienda si riserva di attivare da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro; il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.Lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto.

Sarà cura dell'Azienda fornire tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del servizio in argomento, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato;

ART. 14 Cauzione definitiva

La stipula del contratto derivante dalla presente procedura è subordinata alla presentazione da parte dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D.LGS. 36/2023, nei termini di seguito indicati, della cauzione definitiva fidejussoria, intestata all'ASL di Frosinone, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA eventualmente incrementato, dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

La cauzione dovrà avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria di Frosinone, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente (senza obbligo di restituzione per l'ASL) fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 36/2023), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la cauzione definitiva dovrà essere prestata dalla concorrente Aggiudicataria. La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicataria possieda il requisito della certificazione della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 15 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Azienda, ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile posticipata e corrispondere alla

rendicontazione convalidata dal DEC. La stessa dovrà indicare per ciascun Presidio Ospedaliero:

- il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'ASL di Frosinone;
- numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'I.V.A. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota I.V.A. eventuale;
- importo al lordo dell'onere dell'I.V.A.;

La fatturazione del servizio avverrà in modalità elettronica secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento da parte del DEC della rispondenza a tutte le prescrizioni previste per la fornitura/servizio, che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna dei beni/avvio servizio, previa verifica della regolarità contributiva.

Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n.136/2010 e ss.mm. ed ii.) si precisa che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla presente fornitura verrà indicato negli ordini e nei documenti contabili di questa Azienda Sanitaria.

Qualsiasi non conformità segnalata dal DEC determinerà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza/regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettividovuti, l'Aggiudicatario può sospendere la fornitura.

ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'ASL di Frosinone.

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare suddetto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASL di Frosinone e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone.

ART. 17 Cessione del contratto

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

ART. 18 Clausola revisione prezzi

In considerazione della durata biennale del servizio non è prevista una clausola di revisione dei prezzi.

ART. 19 Trattamento dei dati

Trattamento dati personali

I dati trasmessi dal Fornitore saranno trattati come indicato al disciplinare di gara.

Trattamento dei dati forniti dai concorrenti

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall’ASL di Frosinone, per la conclusione e l’esecuzione della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente procedura, l’ASL di Frosinone potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il concorrente, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dello stesso.

Il concorrente pertanto risulta a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati nel corso della procedura e anche in seguito alla conclusione ed eventuale esecuzione sono raccolti e trattati dall’ASL di Frosinone quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite eventuali collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il concorrente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione della presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del concorrente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all’ASL di Frosinone ai fini della conclusione ed esecuzione della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di

informativa nei confronti degli interessati.

Responsabile esterno trattamento dei dati personali

Poiché il presente affidamento prevede il trattamento di dati personali il concorrente affidatario verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla normativa.

ART. 20 Contratto

Il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato;
- b) l'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario;
- c) l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario

ART. 21 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell' Aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto comprese ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del Decreto Legge n. 179 del 18 Ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per le pubblicazioni relative al presente procedimento di gara.

ART. 22 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria di Frosinone, dall'individuazione del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria, nonché le fasi successive e l'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Frosinone.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a

garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.